

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI LATINA

XIII° COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI

PROGETTO DI AVVIAMENTO E CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO DEL BOSCO CEDUO DI LECCIO IN LOC. "CIMA LA TORRE" – COMUNE DI MAENZA - NELLA FORESTA DEMANIALE CARPINETANA

(Ai sensi della L.R. 39/2002 - R.R. 7/05 e R.R. 3/06)

CAPITOLATO D'ONERI

Committente

XIII° COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI

Il Presidente

Onorato Nardacci

Progettisti:

Dott. For. Andrea Bosco

Agrotecnico Annio Loccia



LATINA, 15/07/2020

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio di avviamento all'alto fusto e primo intervento di conversione a fustaia del soprassuolo forestale a ceduo invecchiato di leccio ubicato in località "Cima La Torre" - Foresta Demaniale Carpinetana nel Comune di Maenza - di proprietà della Regione Lazio e gestita dalla XIII° Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni.

CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Art. 1. La XIII° Comunità Montana, denominata Ente, in esecuzione del n. ... data, ritenendo opportuno procedere con la vendita a base d'asta della massa legnosa ritraibile dal taglio di avviamento e conversione all'alto fusto del ceduo invecchiato di leccio e fustaia transitoria della particella forestale denominata "Cima La Torre" ed assegnato a taglio, dai tecnici incaricati della progettazione, Dott. For. Andrea Bosco iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Latina con il num. 108 - Via Muzio Clementi 58, 04011 - Aprilia (LT) e Agrotecnico Annio Loccia iscritto a all'Albo Professionale del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Latina al n° 253, con studio in Maenza (LT) - Via Della Circonvallazione n° 131.

La vendita avviene a mezzo di Asta Pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni; in caso di gara deserta si procederà a trattativa privata ai sensi dell'art. 41 e ss. del citato Regolamento.

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo a base d'asta di **€ 109.174,15 (diconsi Euro centonovemilacentosettantaquattro/15) + Iva (10%)**; sono inoltre, a totale carico della Ditta appaltatrice le spese tecniche di Progettazione, Sorveglianza al taglio, Collaudo, pari ad **€ 40.338,30 (diconsi Euro quarantamilatrecentotrentotto/30) + Iva (22%) + Cassa previdenziale (2%)**; sono infine a carico della Ditta appaltatrice le spese di Registrazione Contratto e Pubblicità pari ad **€ 500,00 (Euro cinquecento/00)**.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di taglio di avviamento e conversione all'alto fusto, ne garantisce solamente i confini.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3. - Il materiale legnoso posto in vendita è composto, come riportato nel progetto di utilizzazione, dalla legna da ardere derivante dalle piante presenti sul soprassuolo e previsti al taglio dal progetto, racchiuse nei confini del soprassuolo identificata al Catasto Terreni del Comune di Maenza - Foglio 35 particella catastale n. 6, Foglio 39 particelle catastali n. 1-3-4, Foglio 44 particelle catastali n. 22 (parte) -47-48 (parte), per una superficie totale lorda di 156,26 ettari e 135,78 ettari al netto delle tare, come delimitata sul campo e indicata in progetto. Il trattamento selvicolturale previsto è;

- a) taglio di avviamento all'alto fusto di 51,78 ettari di fustaia transitoria;
- b) primo taglio di conversione a fustaia del ceduo di leccio denominato "poco produttivo" di 42,91 ettari;
- c) primo taglio di conversione a fustaia del ceduo di leccio denominato "produttivo" di 45,09 ettari ed in particolare:
 1. nella fustaia transitoria dovrà essere utilizzato il 31% in massa delle piante presenti;
 2. nel ceduo "poco produttivo" dovrà essere utilizzato il 47,38% in massa delle piante presenti;
 3. nel ceduo "produttivo" dovrà essere utilizzato il 42,59% in massa delle piante presenti;
 4. i rilasci dovranno essere scelti di preferenza fra quelli nati da seme o, in mancanza di questi, fra i polloni e piante affrancate di diametro medio o superiore;
 5. dovranno essere rilasciate le piante vetuste e deperienti che mostrino di ospitare nidi e tane o piante con cavità che possano dare rifugio all'avifauna selvatica ed identificate mediante apposizione di vernice di colore rosso con le lettere "ID" sul tronco il cui quantitativo ammonta complessivamente a 291,99 ton;
 6. dovranno essere altresì rilasciati gli alberi morti a terra indicati con puntino di vernice rossa sul tronco pari a circa 130 piante;
 7. l'intervento dovrà riguardare tutto il soprassuolo utilizzabile eccetto le aree cespugliate con scarsi elementi arborei e dove l'accidentalità del territorio diventi pericolosa per animali e persone.

Il taglio avverrà secondo le indicazioni progettuali, secondo quanto mostrato all'interno delle aree di saggio dimostrative confinate sul terreno e allegate al progetto e secondo le prescrizioni regionali e provinciali contenute negli atti citati in premessa e disponibili presso l'Ente.

L'epoca di taglio è stabilita dal 01 agosto 2020 sino al 15 aprile 2021 e dal 01 agosto 2021 al 15 aprile 2022.

L'eventuale conclusione del taglio deve avvenire non oltre i 24 mesi successivi dalla data del rilascio dell'autorizzazione al

taglio della Provincia di Latina, salvo ulteriori deroghe o proroghe concesse.

Come previsto dalla normativa vigente tutta la superficie boscata interessata dal presente progetto è stata perimetrata segnando le piante poste sul confine con vernice indelebile di colore rosso mediante una doppia banda posta a petto d'uomo ed un numero naturale progressivo posto al di sopra o al di sotto di tali bande. Per tali piante è stata prodotta un Piedilista di Confine, allegato al progetto, nel quale per ogni individuo segnato è stato riportato il numero, la specie ed il diametro a petto d'uomo.

Il confine del lotto a taglio risulta composto da n. 428 piante ed il relativo piedilista è allegato al progetto.

METODO DI VENDITA

Art. 4. – La vendita avrà luogo a mezzo d'Asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri, del documento di Assegno e Stima e dell'Avviso d'Asta stesso e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

DOCUMENTI

Art. 5 – Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare alla offerta, in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 contenente le seguenti informazioni:
 - Ragione sociale della ditta;
 - Sede legale;
 - Legale rappresentante;
 - Recapiti telefonici e fax;
 - Campo di attività.
- 2) Certificato di iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara; Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
- 3) Certificato rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale del territorio nella quale le stesse ditte o società esercitano la loro attività, attestante l'appartenenza all'albo delle ditte boschive;
- 4) Quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio a cauzione della stipula del contratto di € **2.183,48 (Euro duemilacentottantatre/48)** pari al 2% (due per cento) del prezzo a base d'asta.
- 5) L'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione in favore della XIII° Comunità Montana, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto stesso, pari a € **10.917,40 (Euro diecimilanovecentodiciassette/40)** nelle seguenti forme:
 - versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell'Ente;
 - fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario scritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385 del 01/11/93, contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della XIII° Comunità Montana.
- 6) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali di tutte le circostanze generali e particolari relative alla utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
- 7) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

INCOMPATIBILITA'

Art. 6. – Non possono essere ammessi alla gara: a) coloro che abbiano in corso con l'Ente appaltante contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con gli Enti stessi per qualsiasi altro motivo; b) coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ESCLUSIONE DALL'ASTA

Art. 7. – Qualora l'Ente appaltante ravvisi delle irregolarità nella documentazione presentata e necessaria all'espletamento della gara, si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ottemperanti alle disposizioni di cui all'art. 5 del presente capitolato. L'Ente appaltante comunicherà l'esclusione con provvedimento motivato e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8. – Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente appaltante, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 9. – L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO

Art. 10. – Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente appaltante un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Art. 11. – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima la eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara con i conseguenti provvedimenti (ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio).

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 12. – Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r. r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto. Il tecnico progettista darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante della XIII° Comunità Montana ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante e in quelle da rilasciare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, del successivo art. 15. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora XIII° Comunità Montana lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, XIII° Comunità Montana potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 13. – L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario stesso nel seguente modo che sarà riportato anche sull'Avviso d'Asta:

- la somma di **40.838,30 (diconsi Euro quarantamilaottocentotrentotto/30) + Iva (22%) + Cassa previdenziale (2%)**, per spese tecniche di progettazione, Sorveglianza al Taglio, Collaudo, Registrazione contratto e Pubblicità entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione;
- **30 % del valore di aggiudicazione** alla stipula del contratto;
- **40 % del valore di aggiudicazione** entro 90 giorni dalla data di inizio lavori;

- **30 % del valore di aggiudicazione alla data di fine lavori** e comunque non oltre il 15 aprile 2020.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo punto del precedente articolo 12.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 14. – L'aggiudicatario dovrà indicare alla XIII° Comunità Montana, all'eventuale Sorvegliante del Taglio se nominato, al Comando dei Carabinieri Forestali di zona e alla Provincia di Latina la data effettiva di inizio dei lavori nel bosco con un preavviso di almeno quindici giorni.

TERMINE DI TAGLIO

Art. 15. – Il taglio delle piante dovrà essere effettuato entro il termine indicato all'art. 3 del presente capitolato. Prima di tale scadenza, la ditta se non avrà terminato i lavori potrà richiedere preventivamente alla Provincia di Latina e prima della scadenza del provvedimento autorizzativo, una proroga non superiore a 12 mesi.

Qualora l'aggiudicazione non avvenga in tempo utile alla previsione di cui sopra, è fatta salva la possibilità di effettuare l'utilizzazione in un periodo successivo che verrà indicato dall'Ente proprietario in sintonia con la normativa vigente. La proprietà del materiale non tagliato in tempo entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente proprietario.

PROROGHE

Art. 16. – La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio dovrà, essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente appaltante, un mese prima dello spirare dei termini stessi, alla Provincia di Latina, cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dalla XIII° Comunità Montana.

DIVIETO DI SUB - APPALTI

Art. 17. – L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

Art. 18. – L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia del Regolamento Regionale n. 7.2005 di attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

OBBLIGHI RELATIVI AL DIRITTO DI LEGNATICO DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'USO CIVICO

Art. 19. – Qualora presente il Regolamento degli Usi Civici, l'aggiudicatario è tenuto a rendere disponibile un quantitativo di legna per gli aventi diritto a "prezzo di realizzo meno il prezzo di macchiatico" e stabilito in €/ton 60,00 (euro a tonnellata sessanta/00).

RILEVAMENTO DANNI

Art. 20. – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Sorvegliante al Taglio se nominato, procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, del rappresentante dell'Ente e dei due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Organi di vigilanza daranno luogo alle sanzioni amministrative. I Carabinieri Forestali giurisdizionalmente competenti per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 21. – E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri nel periodo di apertura del cantiere forestale e comunque durante le operazioni di taglio.

MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 22. – Il taglio delle piante dovrà essere di regola con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia ed eseguito con la motosega e deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione delle autorità competenti per territorio. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione. Anche i monconi e le piante danneggiate da abbattere, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Il taglio deve essere eseguito a superficie netta il più possibile vicino al terreno.

Il taglio dovrà procedere con uniformità cercando di evitare la pratica del “saltamacchione” che è consentita solo nei seguenti casi:

1. eccessiva accidentalità del terreno che metta a rischio la sicurezza di animali e persone;
2. rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
3. quando sia necessario rilasciare piante in aree con scarsi elementi arborei o rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui scadenti con ceppaie e/o polloni che non danno garanzie di sopravvivenza o sviluppo.

La modalità di esecuzione è regolata e sanzionata dagli art. 66, 67, 68, 133, 135 e 139 del Regolamento Regionale n. 7.2005 di attuazione art. 36 della L.R. 39.2002.

PENALITA' PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE IMPRONTE DEL MARTELLO; NON TRASCRIZIONE DEL NUMERO SULLA CEPPAIA; CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 23. – L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e le anellature in vernice delle piante eventualmente lasciate in dote al bosco, delle piante con doppio anello delimitanti i confini, le piante con puntino rosso e quelle con la dicitura “ID” di colore rosso sul fusto.

Ai fini del controllo del lavoro svolto dovranno essere lasciate le porzioni di fusto dove eventualmente sia stato apposto timbro forestale mediante martello forestale.

Per le infrazioni vengono stabilite, a carico dell'aggiudicatario, le penalità indicate dagli art. 133, 135, 138 e 139 del Regolamento Regionale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R.39/2002.

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Art. 24. – Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica, dagli Addetti alla Sorveglianza e dai Carabinieri Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base del relativo articolo di competenza del Regolamento Regionale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002 e, ove non previsto, in base all'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

In caso di mancata conversione di soprassuolo realmente utilizzabile verrà applicata una sanzione di 103,29 € per ogni 5.000 m² di superficie non utilizzata, tranne i casi di cui all'art. 22 del presente capitolato.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate alla XIII° Comunità Montana nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente agli effetti della L.R. 44 del 12 settembre 1994.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 25. Il Comando Carabinieri Forestali competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti del Sorvegliante al Taglio e/o dei Carabinieri Forestali e/o il Sorvegliante al Taglio, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità, a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parole può essere fatta verbalmente dai Carabinieri Forestali salvo ratifica del Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali competente e salva, all'Amministrazione dell'Ente, la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 26. – Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dagli art. 65, 66, 67, 68, 133, 134, 135 e 139 del Regolamento Regionale n. 7/2005 attuazione art. 36 della l.r 39/2002 e di tale legge in riferimento all'art 84 commi 1-2-3-4-5-6.

In particolare i residui legnosi delle lavorazioni superiori a 5 cm di diametro devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui inferiori a tale diametro dovranno essere ridotti a lunghezza inferiore ad 1 m ed accatastati in piccoli gruppi non più alti di 1 m.

Il materiale di risulta eventualmente infetto dovrà essere allontanato dal bosco e dovrà essere smaltito in conformità alla normativa vigente o bruciato sul posto (art. 74 L.R. n. 39/2002 art. 91, 92, 99 R.R. 7/2005).

OBBLIGHI DELLO AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 27. – L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 28. – L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà, dell'Ente.

CARBONIZZAZIONE

Art. 29. La carbonizzazione nel bosco è permessa, regolata e sanzionata con le modalità stabilite dagli artt. 72, 73, 133-139 del Regolamento Regionale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002 e di tale legge riferimento all'art 84 commi 1-2-3-4-5-6.

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITA'

Art. 30. – Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dai Carabinieri Forestali competenti per il territorio e dal Sorvegliante al Taglio o dall'Ente. E' fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale. L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista o piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti è normata dagli artt. 88 e 89 del Regolamento Regionale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002.

Al momento del collaudo la ditta aggiudicataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico e altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

NOVELLAME E RIGETTI

Art. 31. – Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame ed eventuali rigetti delle ceppaie. Riguardo la salvaguardia del novellame e le sanzioni, il deliberatario deve osservare le norme contenute negli art 68, 69, 133 e 139 del Regolamento Regionale n. 7/2005 di attuazione art. 36 della L.R. 39/2002.

COLLAUDO

Art. 32. – Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente appaltante, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, alla Provincia di Latina. In tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione alla XIII° Comunità Montana. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dello stesso ente, o da un tecnico da questo designato, entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente appaltante saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in

loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'aggiudicatario. Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo in bollo all'Ente appaltante.

DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 33. – L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti.

INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art. 34. – Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 35. – L'aggiudicatario risponderà, in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, alla presentazione da parte dall'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 36. – L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità, né oneri, per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. Sarà cura dell'Ente appaltante ricevere da parte dei privati coinvolti il permesso a far transitare i camion ed i trattori strettamente ai lavori concessi della Ditta aggiudicatrice.

RESPONSABILITA' DELL' AGGIUDICATARIO

Art. 37. – L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 38. – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso salvo sempre il disposto degli art. 33 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLETE

Art. 39. – La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onori che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 40. – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 41 – L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

“agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36, del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 42 – L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare le prescrizioni indicate all'interno della Relazione Tecnica del progetto di utilizzazione forestale, le prescrizioni trasmesse dalla Provincia di Latina contenute nella relativa autorizzazione, dalla Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali in sede di Valutazione di Incidenza e consultabili presso l'Ente.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante di confine ed in particolare quelle contrassegnate sul fusto a 1,30 m circa da terra con due anelli in vernice indelebile di colore rosso numerate in ordine progressivo.

Sono escluse dal taglio le sughere e i loro ibridi (*Quercus crenata*) eventualmente presenti. Sono altresì escluse dal taglio le piante contrassegnate sul fusto con le lettere "ID" e le piante in terra contrassegnate con puntino di vernice rossa sul fusto.

Dovranno essere inoltre osservate le seguenti indicazioni:

1. durante la stagione silvana 2020-2021 l'intervento dovrà essere eseguito sulle parti di soprassuolo denominate "ceduo poco produttivo" e "ceduo produttivo" ubicate fra i 300 m s.l.m. sino alla sommità del monte "Cima La Torre";
2. durante la stagione silvana 2021-2022 l'intervento dovrà essere eseguito sulla parte di soprassuolo denominato "fustaia transitoria" compresa fra i 100 m s.l.m. e i 300 m s.l.m.;
3. la pista forestale già esistente potrà essere ripristinata mediante taglio di vegetazione arbustiva ed eliminazione del pietrame e delle rocce franate. Potranno altresì essere rese inoffensive le rocce aguzze eventualmente presenti mediante eliminazione delle parti pericolose.

E' implicito che la ditta acquirente aggiudicandosi il bosco e la conseguente utilizzazione dell'area boscata in argomento, accetta ed assume anche l'obbligo di rispettare, le norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008. Detta precisazione dovrà essere ribadita dalla stessa XIII° Comunità Montana vari atti di sua competenza quali l'avviso d'asta, il verbale di aggiudicazione, il contratto di vendita del bosco ecc. affinché non possano sussistere dubbi in merito da parte delle ditte concorrenti e soprattutto di quella aggiudicataria.

Art. 43 - L'Ente proprietario dovrà prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 20% dell'importo stesso per fare in modo di accantonarla ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 39/2002. Tale somma dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente o destinate alla redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale.

Art. 44 - In caso di richiesta e solo dopo la chiusura del cantiere, potrà essere consentito agli aventi diritto la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione, fatte salve le piante morte a terra da rilasciarsi ai sensi del Parere di Valutazione di Incidenza.

Art. 45 - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente appaltante ed al Comando locale dei Carabinieri Forestali competente per territorio, qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato Speciale.

Art. 46 - L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana.

Art. 47 - L'aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale della superficie da utilizzare, un cartello ai sensi del D. Lgs. 494/96 della superficie minima di 1,00 mq contenente le seguenti informazioni:

XIII° COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI

DELIBERAZIONE: N° ____ DEL _____

LAVORI DI _____

LOTTO BOSCHIVO: CIMA LA TORRE

DITTA AGGIUDICATARIA _____

COMANDO CARABINIERI FORESTALI DI PRIVERNO (LT)

AUTORIZZAZIONI: COMUNICAZIONE N. _____ DEL _____ SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE - PROVINCIA DI LATINA

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimane sino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata la penale di € 41,32 (quarantuno/32).

Art. 48. - L'iniziale concentramento del legname, se necessario, dovrà essere effettuato in prossimità delle piste, sentieri già esistenti o linee naturali di esbosco. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal punto di atterramento della pianta alla pista, strada, sentiero di esbosco più vicina.

Eventuali cataste di legname non dovranno essere appoggiate ad altre piante in piedi. Il legname esboscato deve essere posizionato in maniera tale da non ricoprire ceppaie di latifoglie e superfici con giovani semenzali già affermati.

Dovrà inoltre preservare dal taglio la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e nelle radure e

le altre specie protette ai sensi della normativa vigente (L.R. 61/74).

Art. 49. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie in oggetto di taglio, i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo a quanto valutato di volta in volta dal locale comando dei Carabinieri Forestali. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombra da rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente per ogni pezzo, al momento del collaudo, per i rifiuti speciali e per i rifiuti solidi urbani.

Per l'allestimento ed esbosco del legname valgono comunque le norme degli art. 67-68 e 69 del Regolamento Regionale 7/2005 attuazione art. 36 della L.R.39/2002.

Priverno 15/07/2020

Firma dell'aggiudicatario

Firma del responsabile della XIII° Comunità Montana

Il Tecnico Progettista
Dott. For. Andrea Bosco



Il Tecnico Progettista
Agrotecnico Annio Loccia

